



COMUNE di BOFFALORA SOPRA TICINO
(Provincia di Milano)

**Regolamento Comunale
sull'ordinamento generale degli
uffici e dei servizi
Dotazione organica
Norme di accesso all'impiego**

MODIFICATO CON DGC N. 128 DEL 22.07.2004

MODIFICATO CON DGC N. 142 DEL 30.11.2005

MODIFICATO CON DGC N. 79 DEL 28.06.2006

MODIFICATO CON DGC N. 80 DEL 28.06.2006

Art. 100 - Valutazione dei titoli

1. Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro categorie ed i complessivi 10 punti ad essi riservati dal precedente art. 99, sono così ripartiti:
 - I Categoria - Titoli di studio punti: 3
 - II Categoria - Titoli di servizio punti: 3
 - III Categoria - Curriculum formativo e professionale punti: 3
 - IV Categoria - Titoli vari e culturali punti: 1Tornano punti:10
2. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

Art. 101 - Valutazione dei titoli di studio

1. I complessivi 3 punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti come dal prospetto che segue.

Titoli Espressi in Decimi		Titoli espressi in sessantesimi		Titoli espressi in centesimi		Titoli espressi con giudizio complessivo	Titoli di laurea espressi in centodecimi di centesimi		Valutazione
Da	A	da	a	da	a		da	a	
6,00	6,49	36	39	60	65	sufficiente	66	70	1
6,50	7,49	40	45	66	70	buono	71	85	2
7,50	10,0	46	60	71	100	Ottimo	86	110 e lode	3

2. Nessun particolare punteggio sarà attribuito ai titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione, titoli che saranno valutati fra i titoli vari.

Art. 102 - Valutazione dei titoli di servizio e del servizio militare

1. I complessivi 3 punti disponibili per titoli di servizio sono così attribuiti:
 - a) servizio prestato nella stessa area del posto a concorso (per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni):
 - a₁ stessa qualifica o superiore punti: 0,25
 - a₂ in qualifica inferiore punti: 0,15
 - b) servizio prestato in area diversa da quella del posto a concorso (per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni):
 - b₁ stessa qualifica o superiore punti: 0,20
 - b₂ in qualifica inferiore punti: 0,10
 - c) servizio militare: in applicazione dell'art. 22, 7° comma, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di

ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze Armate e l'Arma dei Carabinieri, sono valutati come segue:

- servizio effettivo prestato con il grado di sottufficiale o superiore, come servizio specifico (precedente lett. a₁);
- servizio effettivo prestato con grado inferiore a quello di sottufficiale o di militare o Carabiniere semplice, come servizio non specifico (precedente lett. b.₁).

La copia del foglio matricolare dello stato di servizio, costituisce l'unico documento probatorio per l'attribuzione del detto punteggio.

2. I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione.
3. I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell'attribuzione del punteggio.
4. Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di privati.

Art. 103 - Valutazione del curriculum formativo e professionale. Titoli vari

1. Nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi compresi i tirocini non valutabili in norme specifiche. In tale categoria rientrano le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da Enti Pubblici.
2. Saranno altresì valutati tirocini formativi e stages promossi presso l'Amministrazione Comunale aventi attinenza con il posto messo a concorso.
3. Saranno valutati, a discrezione della Commissione, tutti gli altri titoli che non siano classificabili nelle categorie precedenti identificati come titoli vari.

Art. 104 - Valutazione delle prove di esame

1. Il superamento di ciascuna delle previste prove di esame è subordinato al raggiungimento di un punteggio almeno di 7.
2. Le prove di esame dovranno svolgersi nel seguente ordine:
 - prove scritte;
 - prove pratiche;
 - prove orali.